

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 167 del 10/02/2020

**OGGETTO: Dipendente matricola 2639.
Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, c. 5-5quiquies, D.lgs. 151/01 e s. m.i.**

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-142-2020

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Pasquina Del Gizzi

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO che il dipendente matricola 2639 con istanza prot. 464 del 14/01/2020 ha chiesto di poter fruire del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, c. 5-5 quinquies, D.lgs.n.151/01 e s.m.i., per assistere un proprio familiare riconosciuto disabile grave ai sensi dell'art. 3 c.3 della Legge 104/92, per i seguenti periodi:

- dal 24 febbraio al 20 marzo 2020;
- dal 03 al 28 agosto 2020;

che il dipendente ha dichiarato di essere convivente, in quanto residente con il familiare disabile, e che lo stesso non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;

che il dipendente è autorizzato a fruire dei permessi retribuiti mensili per assistere il medesimo familiare, previsti dall'art.33 c.3 della legge n.104/92, con determinazione n. 852 del 31/10/2019;

VISTO l'art.4, c.2, della legge 8 marzo 2000 n.53 *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*, che ha previsto il congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

l'art. 42 del d.lgs. 26.03.2001 n.151 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000, n.53”*, il quale prevede per il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5.02.1992 n.104 e s.m.i., il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della L.n.53/2000, con la corresponsione della relativa indennità;

VISTI in particolare i commi da 5 a 5 quinquies dell'art.42 che prevedono la concessione del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta, nel rispetto di un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione dello stesso, come di seguito:

1. coniuge convivente o parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazioni di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti, in ordine individuati;

il rispetto dei seguenti presupposti:

- a) il congedo non può superare la durata complessiva di due anni (730gg.) per ciascuna persona portatrice di disabilità grave e nell'arco della vita lavorativa del dipendente;
- b) il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- c) il diritto del congedo e dei permessi, di cui all'art.33, c.3, della legge 104/92, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- d) il suddetto diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, nel caso di assistenza allo stesso figlio con disabilità grave, che possono fruirne alternativamente, ma non negli stessi giorni;

che durante il periodo del congedo il lavoratore percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'Indennità e la contribuzione figurativa sono fino ad un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, con rivalutazione annuale dall'anno 2011 (Circolari INPS);

che in detto periodo di congedo il dipendente non matura le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;

VISTA

la circolare 3.02.2012 n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale, tra l'altro, ribadisce che:

- il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne per i genitori, alla sussistenza della convivenza e puntualizza che è consentito il cumulo, nello stesso mese, del congedo in parola e dei permessi ex art. 33 della citata L. 104/92 e s.m.i.;
- si deve tener conto che il congedo di cui all'art.42, commi 5 e ss., rappresenta una species nell'ambito del genus di congedo disciplinato dall'art.4, comma 2, della L.n.53/2000; pertanto il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni, pari a 730 gg., nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito;

RILEVATO che alla data della richiesta il dipendente risulta aver già fruito di n. 77 gg. di congedo straordinario retribuito per altri familiari disabili e di congedo non retribuito per gravi motivi di famiglia, dei 730 gg. previsti dalla normativa;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza prot.n.464 del 14/01/2020 del dipendente matricola 2639, e concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, c. 5-5 quinquies, D.lgs.n. 151/01 e s.m.i., per assistere il familiare disabile grave, per i seguenti periodi:

- dal 24 febbraio al 20 marzo 2020;
- dal 03 al 28 agosto 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

ATTESTATO in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento di:

- accogliere l'istanza prot.n.464 del 14/01/2020 del dipendente, matricola 2639, e concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, c. 5-5 quinquies, D.lgs.n.151/01 e s.m.i, per assistere il familiare disabile grave, nei periodi:

- dal 24 febbraio al 20 marzo 2020;
- dal 03 al 28 agosto 2020;

- corrispondere al dipendente, nelle giornate di congedo straordinario retribuito, un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative, atteso che l'indennità e la contribuzione figurativa per detto periodo spettano fino ad un importo massimo complessivo stabilito annualmente con circolare INPS;

- dare atto che durante la fruizione del congedo retribuito, il dipendente non matura ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate